

La Circolare per i clienti

15 febbraio 2020

Anteprima

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente dal 1° luglio 2020	pag. 2
Alloggi di servizio temporanei, l’Agenzia sulle occupazioni “sine titolo”	pag. 3
Dichiarazione integrativa entro 90 giorni e regime premiale ISA	pag. 4
Arretrati da corrispondere per effetto di sentenza: scatta la tassazione separata	pag. 4
Carburanti e vending machine: doppio binario per la trasmissione dei corrispettivi	pag. 5
Brexit, valgono le norme UE fino alla fine del 2020	pag. 6
Note di variazione in diminuzione, quando sorge il diritto alla detrazione	pag. 6
Ecobonus condomini, ammessi anche i soggetti non residenti	pag. 7
Iper ammortamento, escluse le locazioni operative degli intermediari finanziari	pag. 7
Stock option, l’Agenzia delle Entrate fa il punto	pag. 8

Adempimenti

Forfettari: entro il 28 febbraio la richiesta di riduzione dei contributi INPS	pag. 9
--	--------

Guide operative

Appalti: l’agenzia delle Entrate approva il certificato di sussistenza dei requisiti	pag. 11
--	---------

FISCO

Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente dal 1° luglio 2020

Publicato in Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2020 n. 29 il [DL 5 febbraio 2020, n. 3](#) recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. L'intervento incide sui requisiti di spettanza del **c.d. bonus Renzi**, con lo scopo di ampliare la platea dei beneficiari.

Il credito viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, il quale lo erogherà in maniera automatica e senza necessità di adempimenti preventivi o richiesta formale da parte del lavoratore.

La tabella riporta, in sintesi, le misure previste per i lavoratori dipendenti:

Reddito di lavoro dipendente complessivo	Tipo di misura	Applicabilità
Fino a € 28.000	Trattamento integrativo (c.d. "Bonus Renzi") pari a: - € 600 per l'anno 2020 - € 1.200 per l'anno 2021	Prestazioni dal 1° luglio 2020
Tra € 28.000 e € 35.000	Ulteriore detrazione fiscale pari a € 480, aumentata del prodotto tra € 120 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000, diminuito del reddito complessivo, e € 7.000	Prestazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
Tra € 35.000 e € 40.000	Ulteriore detrazione fiscale pari a € 480, spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di € 5.000.	Prestazioni dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Nel computo delle soglie di reddito di riferimento, non deve essere considerata l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze.

[DL 5 febbraio 2020, n. 3](#)

Alloggi di servizio temporanei, l'Agenzia sulle occupazioni "sine titolo"

Il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore **liquidazione di imposta**, devono essere denunciati entro venti giorni - a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione - all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono ([Risp. AE 6 febbraio 2020 n. 28](#)).

L'istante svolgeva attività di **gestione di beni immobili demaniali**, ad uso abitativo, per conto di un Ministero. In particolare, riguardo ai cosiddetti **"alloggi di servizio temporanei"** (AST), l'istante faceva presente che gli stessi vengono assegnati ai militari aventi diritto sulla base di apposite graduatorie e che, individuati i soggetti assegnatari, viene stipulato e registrato il contratto di concessione da parte dell'ufficiale rogante dell'ente istante. L'assegnatario versa, in un'unica soluzione, **l'imposta di registro** dovuta per la registrazione del contratto di concessione dell'immobile demaniale, calcolata con l'applicazione dell'aliquota nella misura del due per cento. Alla scadenza del contratto di concessione dell'immobile, nel caso in cui l'utente non rientri nella nuova graduatoria e, quindi, non sia più assegnatario dell'alloggio, il competente Comando invia una comunicazione contenente l'avviso di perdita del titolo, all'ente istante e all'utente. L'istante pertanto chiedeva chiarimenti in ordine al corretto trattamento tributario, ai fini dell'imposta di registro, delle **occupazioni "sine titolo"**.

L'Agenzia ritiene che vi siano due fattispecie distinte:

- la prima riguarda l'occupazione "sine titolo", che si realizza nel caso in cui l'assegnatario perda il titolo in forza del quale la concessione ha avuto luogo;
- la seconda riguarda l'ipotesi in cui l'alloggio di servizio, durante il periodo di concessione, venga assegnato con sentenza del giudice, al coniuge del concessionario, in sede di separazione.

Con riferimento alla prima ipotesi, occorre considerare che ai sensi dell'art. 329 DPR 90/2010 costituisce **motivo di perdita del titolo**, tra l'altro, la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST. Inoltre, lo stesso articolo prescrive che il concessionario deve lasciare l'alloggio, libero da persone e cose, **entro 90 giorni dalla data di perdita del titolo**, fatta salva la concessione di proroga. Pertanto, scaduto il termine della concessione (generalmente stabilito in 8 anni), in assenza di proroga, qualora il concessionario continui ad occupare l'alloggio di servizio, si realizza una fattispecie di occupazione "sine titolo". In tal caso, l'Agenzia concorda sull'applicabilità dell'imposta di registro con **l'aliquota del tre per cento**, sulle somme corrisposte per l'occupazione dell'immobile senza titolo.

Diversamente, nel secondo caso, non si realizza un'ipotesi di "perdita del titolo". Il coniuge separato, infatti, mantiene il diritto di abitare nell'immobile già oggetto di concessione, per la durata della concessione stessa, in virtù della sentenza del giudice che gli assegna l'abitazione familiare. Pertanto, nella fattispecie in esame, finché è in vigore il contratto di concessione dell'alloggio in favore dell'assegnatario, il coniuge separato ne godrà il diritto di abitazione, come stabilito dal giudice.

Quanto alla denuncia all'Agenzia delle Entrate del verificarsi dell'evento successivo alla registrazione del contratto di concessione, che genera un'ulteriore liquidazione d'imposta, come nelle ipotesi di oc-

cupazione "sine titolo", il Fisco ricorda che il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta **devono essere denunciati entro venti giorni**, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.

[Risp. AE 6 febbraio 2020 n. 28](#)

Dichiarazione integrativa entro 90 giorni e regime premiale ISA

La dichiarazione integrativa presentata **entro novanta giorni**, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari ed è idonea ad ottenere i benefici premiali ISA ([Risp. AE 6 febbraio 2020 n. 31](#)).

L'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello posto da un contribuente, esercente attività di impresa cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Il soggetto chiedeva chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dei benefici previsti dall'[art. 9-bis c. 11 DL 50/2017](#) anche laddove i dati utili a consentire l'accesso al regime premiale fossero stati indicati in una dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi.

L'Agenzia ha risposto che, in ordine alla dichiarazione cosiddetta tardiva, con la [Circ. AE 12 ottobre 2016 n. 42/E](#), si era precisato che «la dichiarazione integrativa presentata entro novanta giorni, sebbene sanzionata come dichiarazione irregolare, è comunque idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari». Le Entrate hanno dunque ritenuto, conseguentemente, che il contribuente avesse diritto ai benefici di cui all'[art. 9-bis c. 11 DL 50/2017](#) anche in base alla dichiarazione "tardiva" presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine.

[Risp. AE 6 febbraio 2020 n. 31](#)

[Circ. AE 12 ottobre 2016 n. 42/E](#)

[art. 9-bis c. 11 DL 50/2017](#)

Arretrati da corrispondere per effetto di sentenza: scatta la tassazione separata

In caso di sentenza di **condanna al pagamento di emolumenti arretrati** a favore dei propri dipendenti, che nulla dispone in ordine agli obblighi del sostituto d'imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, il sostituto dovrà assoggettare **gli importi a tassazione separata** ([art. 17 c. 1 lett. b](#)) TUIR), e, se non è a conoscenza dell'aliquota media IRPEF dei singoli dipendenti, potrà applicare agli arretrati l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito vigente per l'anno in cui eroga le somme disposte dal giudice. Il chiarimento è contenuto nella [Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 24](#).

L'Istante è stato condannato dal Tribunale al pagamento di emolumenti arretrati in favore di personale docente non di ruolo impiegato all'estero (insegnanti assunti con contratti a tempo determinato, non più in servizio). Al fine di poter liquidare le predette somme, l'Istante ha chiesto **l'aliquota media IRPEF alle controparti**, le quali avrebbero obiettato che, alla luce di alcune pronunce della Corte di Cassazione, il datore di lavoro condannato al pagamento di arretrati retributivi, a qualsiasi titolo, deve corrispondere al lavoratore le somme al lordo e non al netto delle ritenute. Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale degli emolumenti in questione.

Come richiamato dall'Agenzia, l'[art. 29 c. 1 lett. c\) DPR 600/73](#) prevede che le Amministrazioni dello Stato che corrispondono arretrati, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta con i criteri di cui all'[art. 21 TUIR](#), considerando quale reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto **nel biennio precedente**, al netto delle de-

trazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente e "assimilato" ([artt. 12 e 13 c. 1 - 2 TUIR](#)). In base alle richiamate disposizioni, il soggetto erogante/sostituto d'imposta ha l'obbligo di assoggettare a tassazione separata gli arretrati da corrispondere per effetto di sentenza.

[Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 24.pdf](#)
[art. 29 c. 1 lett. c\) DPR 600/73](#)

Carburanti e vending machine: doppio binario per la trasmissione dei corrispettivi

Il **distributore di carburanti con annesso autolavaggio a gettoni (vending machine)**, ai fini della trasmissione dei corrispettivi, potrà avvalersi del **medesimo registratore telematico (RT)** ma non potrà effettuare un'unica trasmissione: **i dati relativi alla cessione di carburante dovranno essere inviati all'Agenzia delle Dogane, mentre, quelli relativi ai distributori automatici, all'Agenzia delle Entrate**. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito con la [Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 20](#).

L'istante gestisce un distributore di carburanti con annesso autolavaggio a gettoni con cambia monete. Da gennaio 2020 ha attivato la trasmissione telematica dei corrispettivi. Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare un unico invio dei corrispettivi in cui ricomprendere sia gli incassi delle macchinette cambia monete sia tutti gli altri corrispettivi certificati nella giornata.

Come anticipato, il parere delle Entrate al quesito dell'istante è negativo. Sul punto l'amministrazione finanziaria ha precisato che le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori **vanno documentate con fattura** se effettuate a favore di soggetti passivi d'imposta. Per quelle nei confronti di consumatori finali, per le quali la memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria, è stato chiarito che:

- gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal [Prov. AE 28 maggio 2018](#);
- gli esercenti gli altri impianti, a partire dal 1° gennaio 2020, ricadono nell'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato nel corso del 2018, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l'obbligo avrà portata generale;
- qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l'obbligo di certificazione ([art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015](#)) viene meno ([art. 1 DM 10 maggio 2019](#); [art. 2 c. 1 DPR 696/96](#));
- l'esclusione sopraindicata riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
 - 1) se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, la memorizzazione ed invio dei corrispettivi sono necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all'1% del volume d'affari dell'anno precedente;
 - 2) se le operazioni avvengono tramite distributori automatici, l'invio è sempre obbligatorio.

In tema di carburanti, infine, la trasmissione telematica è **effettuata all'Agenzia delle Dogane** e dei monopoli in quanto contiene anche le informazioni utili alla successiva implementazione di semplificazioni per la tenuta del Registro di carico e scarico ([Prov. AE 28 maggio 2018](#)).

[Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 20](#)

[art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015](#)

[art. 1 DM 10 maggio 2019](#)

[art. 2 c. 1 DPR 696/96](#)

Brexit, valgono le norme UE fino alla fine del 2020

Fino al **31 dicembre 2020**, la normativa europea continuerà ad applicarsi nel Regno Unito e al Regno Unito, **come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro**: è quanto ricorda il Ministero dell'Economia e delle Finanze con una nota nella quale si prende atto della decisione dell'UK di abbandonare l'Unione Europea.

Nella quarta parte dell'accordo di recesso è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, nel quale la normativa dell'Unione continuerà ad essere in vigore. Alla luce di questo, non troveranno applicazione le norme del [DL 22/2019](#), che reca la **disciplina transitoria** applicabile unicamente nell'ipotesi di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

In base a quanto previsto nell'accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi è prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.

Alla fine del periodo di transizione, se non saranno stati raggiunti accordi differenti con l'Unione Europea ed il Regno Unito, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi. Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità dell'Unione Europea che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l'operatività extra-UE.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall'Unione europea e dal Regno Unito entro il **30 giugno prossimo**.

[DL 22/2019](#)

Note di variazione in diminuzione, quando sorge il diritto alla detrazione

Per quanto concerne le **note di variazione in diminuzione** la nuova disciplina, recata dal [DL 50/2017](#), si applica alle note di variazione emesse **dal 1° gennaio 2017** sempreché i relativi presupposti (vale a dire gli eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile dell'operazione) si siano verificati a decorrere dalla medesima data ([Risp. AE 30 gennaio 2020 n. 17](#)).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento ad una società. Quando, come nel caso prospettato dall'istante, gli eventi che hanno determinato la variazione si sono verificati ante 1° gennaio 2017, continua ad applicarsi l'[art. 19 c. 1 DPR 633/72](#), vigente razione temporis, secondo cui "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Il richiamo è alla [Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E](#).

Ciò significa, in altre parole, che, sebbene non esistono termini specificamente fissati per l'emissione della nota di variazione, una volta verificatisi i presupposti, affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA, la stessa comunque deve essere emessa entro i termini stabiliti dall'[art. 19 c. 1 DPR 633/72](#) per avvalersi della detrazione.

[Risp. AE 30 gennaio 2020 n. 17](#)

[Circ. AE 17 gennaio 2018 n. 1/E](#)
[DL 50/2017](#)
[art. 19 c. 1 DPR 633/72](#)

Ecobonus condomini, ammessi anche i soggetti non residenti

Possono accedere ai benefici fiscali dell'**Ecobonus** per gli interventi condominiali anche i soggetti non residenti in Italia ([Risp. 5 febbraio 2020 n. 25](#)).

L'**Agenzia delle Entrate** ha risposto ad un interpello in tema di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e di cessione del relativo credito. L'istante rappresentava di essere residente negli Stati Uniti, regolarmente registrata all'AIRE, e proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate, assoggettate ad IMU. In particolare, una di queste unità immobiliari stava per essere interessata da **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**. L'istante chiedeva se, come soggetto non residente fiscale in Italia potesse fruire delle detrazioni previste. Chiedeva inoltre se potesse cedere ai soggetti fornitori che effettueranno gli interventi il credito corrispondente alla detrazione.

Il Fisco ha risposto osservando che alla fruizione della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici **sono ammessi** i soggetti **residenti o non residenti** titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La **cessione del credito** a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella **no tax area**. Tali soggetti possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, purché le condizioni di incapienza, nel senso sopraprecisato, sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

[Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 25](#)

Iper ammortamento, escluse le locazioni operative degli intermediari finanziari

L'iper ammortamento ([art. 1 c. 9 e ss. L. 232/2016](#)) **non si applica all'intermediario finanziario** che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. Ciò in quanto, in tali contratti - impropriamente denominati di "locazione operativa" rispetto all'accezione rilevante ai fini dell'iperammortamento - la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione **di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore**. Mentre, la platea di soggetti ammessi all'agevolazione è formata da soggetti accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.

La precisazione è contenuta nel [Principio di diritto AE 28 gennaio 2020 n. 2](#) intervenuto per fare chiarezza sulla portata di alcune indicazioni fornite con la Circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E. Tale prassi, escludendo dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio, riconosce, per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, all'impresa di noleggio o

che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscono oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa. Condizione che, secondo gli ultimi chiarimenti, non ricorre in caso di locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari.

A conferma delle proprie conclusioni, le Entrate hanno richiamato le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia (che pone come condizione del leasing operativo che venga "negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti, come i fornitori dei beni, di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene)" e la FAQ Min. Svil. Econ. 12 luglio 2017 (la quale, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione).

[Principio di diritto AE 28 gennaio 2020 n. 2 art. 1 c. 9 e ss. L. 232/2016](#)

Stock option, l'Agenzia delle Entrate fa il punto

Il reddito derivante dall'esercizio dei diritti di opzione per la partecipazione a piani di **stock option** è riconducibile alla categoria dei **redditi di lavoro dipendente** prevista dall'art. 49 TUIR e disciplinata dal successivo art. 51 TUIR ([Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 23](#)).

L'**Agenzia delle Entrate** ha risposto all'interpello posto da una società di diritto inglese, non quotata in un mercato regolamentato, che agisce come capogruppo di varie società operative nel campo dell'IT, situate in vari Paesi del mondo, tra le quali vi è una società italiana.

Ai fini impositivi, qualora il diritto di opzione per la **partecipazione a piani di stock option** non sia liberamente cedibile a terzi, il momento rilevante è costituito dal momento di esercizio di tale diritto, ossia alla data di **exercising**, indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli stessi. L'Agenzia ha evidenziato che, in relazione alla determinazione della base imponibile, le azioni devono essere assoggettate a tassazione per un importo pari alla differenza tra il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9 TUIR, al momento dell'esercizio del diritto di opzione, e quanto corrisposto dal lavoratore dipendente a fronte dell'assegnazione stessa.

[Risp. AE 5 febbraio 2020 n. 23](#)

ADEMPIMENTI

Forfettari: entro il 28 febbraio la richiesta di riduzione dei contributi INPS

Entro il 28 febbraio i soggetti che usufruiscono del regime forfetario ex [L. 190/2014](#) devono presentare all'INPS la richiesta di riduzione dei contributi previdenziali. Tale riduzione può essere concessa esclusivamente agli imprenditori individuali iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti, ne sono dunque **esclusi** i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS ex [L. 335/95](#) oppure alle Casse professionali private e ammonta **al 35% della contribuzione ordinariamente dovuta** alle predette Gestioni (sia sul minimale sia sul reddito eccedente).

Per l'accredito della contribuzione, trova applicazione [l'art. 2 c. 29 L. 335/95](#), con riferimento alla Gestione separata INPS; conseguentemente, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti, ridotte del 35%, sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.

L'agevolazione contributiva è **opzionale** e **accessibile esclusivamente previa domanda** da trasmettere all'INPS.

Con [Circ. CNR 2 novembre 2017 n. 27 n. 27](#) è stato chiarito che il regime agevolato "si applicherà nel 2018 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2017 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2018, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale".

Nel caso dell'anno 2020 se ne deduce dunque che, **a livello operativo**, i "forfetari" già esercenti attività d'impresa al 31 dicembre 2019, che aderiscano per la prima volta all'agevolazione contributiva, hanno l'onere di:

- compilare il **modello telematico** appositamente predisposto all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti dell'INPS, oppure, per coloro che, pur esercitando attività d'impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell'INPS, il modello cartaceo allegato alla [Circ. INPS 10 febbraio 2015 n. 29](#), da consegnare alla sede INPS competente;
- presentare tale modello entro il 28 febbraio.

In caso di prima iscrizione, se la domanda è presentata oltre detto termine, l'accesso all'agevolazione è precluso per l'anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Non sarà più necessario aderire ogni anno restando invece l'obbligo di comunicare, l'uscita dal regime.

Il presupposto fondamentale per applicare l'agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell'ipotesi in cui detto regime cessi, anche l'agevolazione contributiva viene meno a partire dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Qualora il regime cessi per effetto dell'accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l'agevolazione contributiva viene meno retroattivamente, a partire dall'anno per il quale è stata accertata l'assenza dei presupposti per il regime forfetario.

Naturalmente con la cessazione dell'agevolazione per l'impresa ai fini previdenziali si determinerà la seguente situazione:

- sarà applicata la disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- l'impossibilità di fruire nuovamente dell'agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente torni ad applicare il regime agevolato.

GUIDE OPERATIVE

Appalti: l'agenzia delle Entrate approva il certificato di sussistenza dei requisiti

di Ada Ciaccia

Con [Prov. AE 6 febbraio 2020, n. 54730](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del "**certificato di sussistenza dei requisiti**" che consente alle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di evitare i nuovi obblighi di rilascio di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio ([art. 17-bis c. 5 D.Lgs. 241/97](#)).

Disciplina introdotta dal decreto fiscale di fine anno

L'[art. 17-bis c. 5 D.Lgs. 241/97](#) ha introdotto nuovi obblighi per il **versamento delle ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Dal **1° gennaio 2020** i committenti che affidano a un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso "contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili" devono richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi** successivi alla scadenza del versamento delle ritenute (che corrisponde al giorno 16 del mese di scadenza) l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con tutta una serie di dati di dettaglio (ore di lavoro, retribuzione ecc.).

In deroga a tali obblighi, i c. 5 e 6 dell'[art. 17-bis](#), stabiliscono che gli stessi non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che **attesta la sussistenza dei requisiti** indicati alle lettere a) e b) del comma 5 dello stesso articolo.

Caratteristiche del certificato

Come anticipato, il [Prov. AE 6 febbraio 2020 n. 54730](#) ha reso disponibile lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti e prevede che esso sia messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

Nota bene: lo schema di certificato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per i grandi contribuenti l'ente competente all'emissione del certificato è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

La nuova certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, attesta la sussistenza, per le imprese, dei seguenti requisiti:

1. risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (ad eccezione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

La certificazione di sussistenza dei requisiti previsti è **messa a disposizione**, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, **a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese**, ha validità di **quattro mesi** dalla data del rilascio ed è:

1. **esente da imposta di bollo** ai sensi dell'[art. 5 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642](#), secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo gli "Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie...".
2. **esente dai tributi speciali** in quanto la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e quindi la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino.

Possibilità di segnalare gli errori

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non siano stati considerati.

L'ufficio provvederà a verificare tali dati e se necessario, richiede conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione.

L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa.

Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

Regime sanzionatorio

E' utile ricordare che, in caso di mancata ottemperanza degli obblighi da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o delle imprese subappaltatrici, nonché qualora risultasse l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione

trasmessa, il committente **deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati** dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a **concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Inoltre è obbligato a darne comunicazione, **entro novanta giorni**, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In sostanza è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Nel caso d'inottemperanza del committente è prevista una sanzione nei suoi confronti pari a quella irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento. Per il pagamento di tale sanzione è **esclusa** la possibilità di avvalersi dell'istituto della **compensazione**.